

*foragri*

**FONDO PARITETICO NAZIONALE  
INTERPROFESSIONALE PER LA  
FORMAZIONE CONTINUA IN AGRICOLTURA**

**CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE**

**ROMA – DICEMBRE 2022**

## **INDICE DEL CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE**

### **DEFINIZIONI**

### **DESTINATARI**

#### **CAPO I – PRESENTAZIONE DELL'ENTE**

Art. 1 – Natura e finalità

Art. 2 – Corporate Governance

a) Organizzazioni Associate

b) Gli Amministratori

c) il Direttore

Art. 3 – Comitato di Valutazione

Art. 4 – Aziende aderenti al Fondo

#### **CAPO II – PRINCIPI GENERALI**

Art. 5 - Natura del Codice

Art. 6 - Destinatari ed obbligatorietà

Art. 7 – Il sistema dei Valori

a) Rispetto della legge

b) Eguaglianza ed imparzialità

c) Responsabilità ed onestà

d) Continuità, diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

e) Trasparenza e completezza dell'informazione

f) Concorrenza

g) Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente

h) Partecipazione

i) Riservatezza

l) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi

m) Equità dell'autorità

n) Integrità e tutela della persona

Art. 8 – Conflitto di interessi

Art. 9 – Molestie e discriminazioni

Art. 10 – Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Art. 11 – Fumo

#### **CAPO III – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

Art. 12 – Risorse umane e politica del personale

Art. 13 – Selezione del personale

Art. 14 – Valutazione del personale

Art. 15 – Diritti e doveri dei dipendenti

Art. 16 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

#### **CAPO IV – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA**

##### **AMMINISTRAZIONE**

Art. 17 – Relazioni con la Pubblica Amministrazione

Art. 18 – Rispetto dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

Art. 19 – Relazioni con le Autorità di Vigilanza

Art. 20 – Relazioni con l'Autorità Giudiziaria

Art. 21 – Offerte di denaro, omaggi o altre utilità

Art. 22 – Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione

Art. 23 – Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione

Art. 24 – Trasparenza della gestione dei finanziamenti e dei contributi della Pubblica Amministrazione

Art. 25 – Conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione

#### **CAPO V – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI**

Art. 26 – Selezione

- Art. 27 – Gestione del rapporto contrattuale
- Art. 28 – Rapporti con le Parti Sociali e gli Enti di Formazione
- Art. 29 – Rapporti con le Aziende aderenti al Fondo
- Art. 30 – Regalie, offerte ed omaggi

#### **CAPO VI – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

- Art. 31 – Rapporti con i mass media
- Art. 32 – Rapporti economici con Partiti politici

#### **CAPO VII – REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ DEL FONDO**

- Art. 33 – Operazioni e transazioni
- Art. 34 – Acquisti di beni e servizi e affidamento di consulenze esterne
- Art. 35 – Gestione di sistemi informatici
- Art. 36 – Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo
- Art. 37 – Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore
- Art. 38 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico
- Art. 39 – Tutela della personalità individuale
- Art. 40 – Attività finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all'antireciclaggio
- Art. 41 – Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzate
- Art. 42 – Tutela della concorrenza
- Art. 43 – Tutela e salvaguardia dell'ambiente

#### **CAPO VIII – PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI**

- Art. 44 – Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie
- Art. 45 – Rapporti con gli Organi di controllo del Fondo
- Art. 46 – Tutela del patrimonio del Fondo
- Art. 47 – Tutela dei creditori del Fondo
- Art. 48 – Conflitto di interessi degli amministratori
- Art. 49 – Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza
- Art. 50 – Rapporti con operatori bancari
- Art. 51 – Rapporti tra privati
- Art. 52 – Riservatezza e tutela della Privacy

#### **CAPO IX – VIGILANZA, SANZIONI E REPORTING INTERNO**

- Art. 53 – L'Organismo di Vigilanza
- Art. 54 – Le sanzioni
- Art. 55 – Reporting interno

#### **CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 56 - Vigenza del Codice
- Art. 57 – Conflitto con il Codice
- Art. 58 - Rinvio

## **DEFINIZIONI**

**Il Fondo:** FORAGRI, il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura, con sede a Roma in Via G.B. Morgagni n. 33.

**Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di Responsabilità amministrativa degli Enti.

**Codice Etico:** il presente Codice Etico, adottato dal CdA di FORAGRI

**Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CdA di FORAGRI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

**OdV o Organismo:** l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 nominato dal CdA di FORAGRI

**DESTINATARI:** tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con FORAGRI e che si trovano a dover affrontare situazioni che richiedono l'adozione di comportamenti rilevanti sotto diversi profili, tra i quali, i più importanti, quello etico e quello legale.

## **CAPO I – PRESENTAZIONE DELL'ENTE**

### **Art. 1 – Natura e finalità**

Foragri è il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione Continua in Agricoltura costituito ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000, e successive modificazioni, e a seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto il 14 dicembre 2006 tra le parti sociali Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), CGIL, CISL, UIL e CONFEDERDIA.

Il Fondo è istituito come associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro primo del codice civile, e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361.

Il riconoscimento della personalità giuridica è stato decretato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale col DM 40/2007 del 28 febbraio 2007.

Non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese e dei relativi dipendenti del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale.

Ha la sua unica sede in Roma, Via G.B. Morgagni n. 33.

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche, promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche.

A tal fine svolge, nei confronti dei propri associati, funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sul territorio nazionale.

Nel perseguimento delle proprie finalità e nello svolgimento delle proprie attività, si raccorda e collabora con istituzioni pubbliche e private, Enti e soggetti che operano nell'ambito della formazione e dei suoi settori economici di riferimento.

## **Art. 2 – Corporate Governance**

FORAGRI considera elemento fondamentale della propria organizzazione un adeguato ed effettivo ambiente di controllo, inteso quale complesso di strumenti, processi ed organismi necessari ed utili ad indirizzare, gestire e verificare le operazioni e le attività dell'Ente.

I soggetti in capo ai quali - per legge, regolamento o delibera degli organi sociali - vigono diritti e doveri di indirizzo e gestione sono:

### **a) Organizzazioni Associate**

Le Organizzazioni Associate (o solo Associate) sono i "soci effettivi" ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto di FORAGRI. Sono anch'esse Destinatarie del Codice, che si impegnano a rispettare promuovendone la condivisione e conoscenza.

### **b) Gli Amministratori**

L'Organo Amministrativo, consapevole del proprio ruolo e responsabilità e della funzione di direzione nei confronti di quanti operano all'interno del Fondo, svolge le proprie funzioni con professionalità, autonomia ed indipendenza.

Gli Amministratori e coloro che ne svolgono le funzioni anche in forma delegata, non devono impedire od ostacolare l'attività di controllo da parte dei preposti. Chiunque, nell'ambito delle proprie competenze, deve essere partecipe ed agevolare il funzionamento del sistema di controllo interno, sensibilizzando in tal senso il personale.

Gli Amministratori hanno l'onere di astenersi da qualsiasi attività collaterale che possa ledere gli interessi del Fondo, ovvero dal perseguire interessi propri o di terzi anche solo potenzialmente confliggenti e/o pregiudizievoli per il medesimo. In tal caso, qualora gli Amministratori abbiano una partecipazione o comunque presentino un interesse, diretto o indiretto, in taluna delle Aziende aderenti grava a loro carico l'onere di informazione tempestiva all'OdV.

L'Organo Amministrativo ha l'impegno di far rispettare sia i valori enunciati nel presente Codice, promuovendone condivisione e diffusione anche nei confronti di terzi, sia le prescrizioni di cui al Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dal Fondo.

### **c) il Direttore**

All'attività operativa dell'Ente è preposto un Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, il quale ha il compito di eseguire le delibere degli organi sociali ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi del Fondo.

In particolare il Direttore:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione, avvalendosi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
- predispone semestralmente, per il Consiglio di Amministrazione, un rapporto tecnico-economico che evidenzia le attività svolte;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo del Fondo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;

- istruisce le richieste di finanziamento delle attività formative pervenute al Fondo, segue le procedure di ammissibilità e di valutazione e le sottopone al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è il responsabile delle risorse umane e il capo del personale e ha i relativi poteri gerarchici e disciplinari.

Il Direttore ha la firma congiunta col Presidente o col Vicepresidente sui conti correnti bancari del Fondo.

Il Direttore costituisce il principale interlocutore del Fondo con il Comitato di Valutazione nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle riunioni del Comitato, ne coordina i lavori e garantisce il rispetto dei doveri di astensione e allontanamento dei componenti che si trovino in posizione di conflitto di interesse.

Il Direttore, con il supporto dell'Area Valutazione e Monitoraggio, vaglia l'ammissibilità e assegna il punteggio della valutazione quantitativa dei progetti formativi presentati secondo quanto stabilito dagli Avvisi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni egli opera con imparzialità e trasparenza, astenendosi dal perseguire interessi propri o di terzi e informando tempestivamente il Fondo in caso di conflitto di interessi.

### **Art. 3 – Comitato di Valutazione**

Il Comitato di Valutazione opera nel rispetto della delibera del CdA del 30.03.2016 istitutiva dell'Albo dei Valutatori, come modificata ed integrata dalle Delibere del CdA del 19.10.2016 e 15.02.2018, e ss.mm.ii. In particolare, i componenti del Comitato di Valutazione sono designati dall'Organo Amministrativo tra coloro che, previa verifica degli adeguati requisiti di professionalità, esperienza e specifiche competenze nel settore della formazione, risultano iscritti nell'apposito Albo.

Essi devono inoltre soddisfare requisiti di onorabilità e indipendenza, quest'ultima intesa come autonomia di giudizio nelle valutazioni che competono al Comitato e terzietà rispetto al Fondo e alle Aziende aderenti.

Il Fondo ha stabilito altresì che non saranno in alcun modo eleggibili quali membri del Comitato di Valutazione, e qualora incaricati decadranno dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, o emesso decreto penale di condanna, o sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, ovvero da Leggi Speciali, generanti la responsabilità amministrativa degli enti.

### **Art. 4 – Aziende aderenti al Fondo**

Le Aziende aderenti al Fondo sono i "soci beneficiari" ai soli fini delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto di FORAGRI.

Sono anch'esse destinatarie del presente Codice e si impegnano a rispettarne i valori e i criteri comportamentali, per quanto applicabili nelle rispettive realtà aziendali.

In particolare, esse si conformano alle norme di tutela dei lavoratori e della legalità sul lavoro, ispirandosi ai principi di integrità e tutela della persona e ai criteri applicabili di cui al successivo articolo "*Risorse umane e politica del personale*". La violazione del presente Codice Etico da parte delle Aziende aderenti al Fondo, può costituire motivo ostativo alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

## **CAPO II – PRINCIPI GENERALI**

Il codice etico è uno dei principali presidi di prevenzione rispetto alla commissione di illeciti e rappresenta il documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, Pubblica Amministrazione, terze parti in genere).

Il codice etico mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, volte a diffondere all'interno dell'Ente un clima culturale che dissuada dal porre in essere condotte illecite.

### **Art. 5 - Natura del Codice**

Il presente Codice Etico (di seguito anche il Codice) contiene i principi di valore condivisi, nonché esprime gli impegni, le responsabilità etiche e comportamentali che il Fondo assume ed attua nell'esercizio delle proprie attività e che vincolano chiunque in esso e per esso operi.

Esso attribuisce e riconosce rilevanza giuridica ed efficacia obbligatoria ai principi etici ed agli standard comportamentali di seguito descritti, anche in un'ottica di prevenzione e contrasto, non solo di illeciti disciplinari ma anche della commissione - diretta o indiretta - delle fattispecie criminose presupposte dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, compiute o tentate nell'interesse e/o a vantaggio del Fondo, da parte di soggetti operanti in posizione tanto apicale quanto subordinata.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da FORAGRI ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto in Italia la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

### **Art. 6 - Destinatari ed obbligatorietà**

Il presente Codice è rivolto a tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con FORAGRI e che si trovano a dover affrontare situazioni che richiedono l'adozione di comportamenti rilevanti sotto diversi profili, tra i quali, i più importanti, quello etico e quello legale (c.d. "Destinatari" del Codice).

I principi e le regole contenuti nel Codice si applicano in particolare:

- a) a tutti i dipendenti del Fondo, a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata;
- b) ai componenti dei diversi organi sociali;
- c) a qualsiasi soggetto terzo che possa agire per conto di FORAGRI;
- d) alle Aziende aderenti al Fondo;
- e) ai soggetti terzi che hanno rapporti con FORAGRI, quali i fornitori, Enti di formazione e le controparti contrattuali con le quali il Fondo conduca trattative o concluda accordi a qualsiasi titolo.

Tutti i Destinatari del presente Codice, come sopra individuati, hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori e ai propri interlocutori, un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, equilibrio, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti importanti per il contesto e le finalità della propria missione.

In presenza o in mancanza di specifiche disposizioni è, comunque, necessario che nello svolgimento delle attività ciascuno si ispiri ai più elevati standard di comportamento, ai quali il Fondo a sua volta uniforma la propria condotta, tenendo conto che il comportamento corretto in ogni situazione trae

sempre origine dalla buona fede, dalla trasparenza, dalla imparzialità e soprattutto dall'onestà e dalla lealtà del pensiero.

Il Fondo non intende intrattenere rapporti con soggetti che non si impegnano al rispetto dei principi e delle regole contenute nel presente Codice. A tal fine, FORAGRI provvede ad inserire negli accordi e contratti con tali soggetti clausole standard e specifiche per formalizzare l'impegno dei Terzi al rispetto del presente Codice etico e, più in generale, del Modello.

L'applicazione e il rispetto dei principi enunciati rientrano, peraltro, nei più generali obblighi di collaborazione, correttezza, diligenza e fedeltà richiesti dalla natura della prestazione dovuta e nell'interesse dell'Ente, cui tutti sono tenuti nello svolgimento di qualsiasi prestazione in favore di FORAGRI.

I suddetti obblighi, in particolare per i dipendenti del Fondo, integrano quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e in vigore.

I soggetti rientranti nelle categorie sub a) e b) in caso di violazione delle disposizioni precettive del Codice sono passibili di sanzioni disciplinari.

Con riguardo alle categorie di cui alle lettere c) ed e), la violazione può configurare clausola risolutiva espressa del rapporto per grave inadempimento.

Con riferimento alle Aziende aderenti al Fondo, la violazione può configurare clausola ostativa alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

## **Art. 7 – Il sistema dei Valori**

L'azione di FORAGRI si ispira al seguente sistema di Valori, il cui rispetto è preciso dovere per tutti i Destinatari del presente Codice Etico:

### **a) Rispetto della legge**

FORAGRI si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della legislazione applicabile in qualsivoglia ambito e per questo respinge ogni pratica illegale, perseguendo, attraverso il sistema sanzionatorio, ogni comportamento contrario alla legislazione vigente, ai principi del presente Codice Etico dei Regolamenti e delle procedure interne.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Fondo può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa, al presente Codice e alle disposizioni deontologiche di riferimento.

Il Fondo tutela da qualsiasi discriminazione chiunque si trovasse nella situazione di segnalare all'Organismo di Vigilanza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione o all'Autorità giudiziaria, le condotte illecite o di abuso, le violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

### **b) Eguaglianza ed imparzialità**

FORAGRI, nell'erogazione dei servizi e nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder (Aziende aderenti, Pubblica Amministrazione, personale e fornitori), riconosce a tutti eguaglianza di diritti senza alcuna discriminazione di età, sesso, salute, etnia, nazionalità, opinioni politiche e credo religioso.

FORAGRI si impegna ad agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale nel rispetto delle normative vigenti, in quanto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti è principio imprescindibile.

### **c) Responsabilità ed onestà**

Nel rispetto della missione associativa i comportamenti di tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati al principio della responsabilità.

FORAGRI vigila affinché tutti i soggetti operanti con esso si uniformino ai principi di correttezza e lealtà nell'espletamento delle proprie funzioni, all'interno come all'esterno, anche ai fini del mantenimento dell'immagine e del rapporto di fiducia instaurato con essi.

Nella conduzione di qualsiasi attività Foragri vigila affinché siano evitate situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

#### **d) Continuità, diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti**

FORAGRI si impegna a garantire la continuità dei propri servizi, anche nelle forme di flessibilità del lavoro, per ridurre al minimo i disagi degli utenti in caso di disservizi per causa di forza maggiore.

I Destinatari del Codice Etico devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità, al fine di fornire servizi di elevato livello qualitativo.

#### **e) Trasparenza, correttezza e completezza dell'informazione**

La trasparenza, la correttezza e la collaborazione costituiscono valori fondamentali per FOR.AGRI e, come tali, devono contraddistinguere le condotte dei destinatari del Codice quando essi pongono in essere attività sia all'interno che all'esterno dell'ente.

I Destinatari del Codice sono tenuti a dare informazioni veritiere, complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con FORAGRI, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella formulazione degli Avvisi, FOR.AGRI elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di pariteticità tra i partecipanti.

Nel redigere qualsiasi comunicazione nei confronti degli stakeholder, FORAGRI pone la massima attenzione all'uso di un linguaggio che garantisca massima comprensione ed efficacia della comunicazione.

I dirigenti ed i dipendenti assolvono agli obblighi di trasparenza, dettati dalla normativa vigente, assicurando la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste.

#### **f) Concorrenza**

FORAGRI intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.

#### **g) Rapporti con la collettività e tutela dell'ambiente**

FORAGRI è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività.

Nello svolgimento della propria attività FOR.AGRI promuove una particolare attenzione per il rispetto e salvaguardia dell'ambiente, impegnandosi a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e alla sensibilizzazione sulle tematiche di tutela dell'ambiente.

#### **h) Partecipazione**

Gli Stakeholder, anche attraverso le loro organizzazioni, hanno diritto di richiedere a FOR.AGRI le informazioni che li riguardano, possono avanzare proposte e suggerimenti ed inoltrare eventuali reclami. I dipendenti o i terzi incaricati di FOR.AGRI sono tenuti a soddisfare le legittime richieste degli stakeholder o a motivare eventuali rifiuti.

FORAGRI assicura il diritto di accesso agli atti nei modi e nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

#### **i) Riservatezza**

FORAGRI assicura la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso e si astiene dal ricercare, utilizzare e diffondere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in

conformità alle norme vigenti. I dipendenti sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività.

Ciò vale sia per quanto attiene ai dati forniti direttamente dal soggetto sia per quanto attiene ai dati acquisiti attraverso ricerche su banche dati ed altre fonti esterne tramite le quali l'Ente è legittimato ad operare nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ai sensi della Legge 30 novembre 2017, n. 179 (in tema del cosiddetto "whistleblowing"), non costituisce violazione all'obbligo di riservatezza, la segnalazione di illeciti nell'interesse dell'integrità del Fondo.

### **l) Efficacia, efficienza e qualità dei servizi**

FORAGRI persegue l'obiettivo di promuovere l'erogazione dei propri servizi secondo i principi di efficacia ed efficienza, in modo che ogni azione sia congrua e coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata e che in ogni attività venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate, con l'impegno di offrire una prestazione adeguata alle esigenze degli stakeholder e secondo gli standard più avanzati.

FORAGRI si impegna, attraverso l'adozione di opportune soluzioni tecnologiche ed organizzative, nonché attraverso la costante formazione delle risorse umane, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei propri servizi.

### **m) Equità dell'autorità**

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche con il personale o con i fornitori, così come nella gestione dei procedimenti verso gli utenti, FORAGRI si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso. In particolare, tutto il personale dell'Ente, apicale e subordinato, opera in modo tale che l'autorità non si trasformi in mero esercizio di potere, lesivo della dignità e dell'autonomia personale.

### **n) Integrità e tutela della persona**

FORAGRI si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei consulenti e dei terzi, all'interno delle proprie sedi. A tal fine promuove comportamenti responsabili e adotta le più avanzate misure di sicurezza necessarie a garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro.

FORAGRI si impegna a tutelare la persona in ogni ambito ed opera costantemente per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

I Destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con l'Ente al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità di trattamento motivate da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il contratto collettivo di lavoro applicabile.

Non sono tollerate e saranno sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

Foragri favorisce le condizioni che permettano, alle persone che in esso e per esso operano, di poter esprimere al meglio le proprie competenze e personalità. I dipendenti e collaboratori sono chiamati ad operare con spirito di collaborazione, apportando il contributo di competenze di cui dispongono.

### **Art. 8 – Conflitto di interessi**

Si configura conflitto di interessi tutte le volte in cui un amministratore, sindaco, dirigente, dipendente, consulente, o collaboratore di FOR.AGRI tenga una condotta commissiva/omissiva finalizzata ad ottenere un vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto del coniuge, del convivente, dei parenti ed affini, di un interesse diverso da quello del buon andamento di FORAGRI e, in generale, di quello pubblico.

## **Precetti operativi**

I Destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività non meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine dell'Ente.

In particolare, FORAGRI chiede ai propri dipendenti e collaboratori che, nell'espletamento dell'attività lavorativa, non siano mai influenzati da interessi personali, adottando comportamenti congrui astenendosi dal porre in essere, direttamente e indirettamente, le seguenti azioni:

- lavorare per, essere associati con, fornire servizi o materiali di qualsiasi genere a, ricevere compensi da una qualunque delle Aziende aderenti al Fondo;
- avere interessi finanziari in una qualunque delle Aziende aderenti o in potenziali concorrenti delle medesime;
- esigere, o comunque accettare, doni, omaggi o vantaggi che eccedano il modico valore o che vadano oltre l'ordinaria prassi e costume di cortesia, od ogni altra offerta di beneficio o utilità che esuli dalle ordinarie relazioni e che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa;
- dedicarsi ad un impiego esterno di qualunque tipo, una consulenza indipendente o altra attività anche di volontariato che possa interferire o entrare in conflitto con le mansioni e responsabilità nei confronti di FOR.AGRI;
- utilizzare il nome del Fondo per qualsiasi attività esterna senza l'approvazione di un dirigente/apicale.

La presente politica non impedisce di socializzare e mostrarsi disponibili con le Aziende aderenti o con gli altri soggetti, fornitori o consulenti o terzi, che vengano in contatto con l'Ente, purché non si contravvenga a nessuno dei precedenti divieti.

Chiunque tra i Destinatari del presente Codice si trovi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse, anche solo potenziale, deve tempestivamente comunicare tale circostanza al Direttore (se dipendente) ovvero al CdA (se Consigliere o il Direttore stesso) al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni. I Destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l'informazione all'Organismo di Vigilanza.

FORAGRI si impegna ad esaminare in maniera obiettiva tutte le segnalazioni ricevute, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, e a prendere i necessari provvedimenti.

## **Art. 9 – Molestie e discriminazioni in genere**

La legge considera molestie quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" (art. 26, comma 1, D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità).

E' per tanto necessario:

- a. garantire un ambiente di lavoro che valorizzi le diversità dei dipendenti, nel rispetto del principio di uguaglianza, preoccupandosi di tutelare la dignità e la libertà di ognuno sul posto di lavoro;
- b. non consentire alcun tipo di discriminazione di carattere razziale, sessuale, di genere, politico, sindacale o religioso;
- c. astenersi da qualsiasi intimidazione, atto o comportamento molesto;
- d. non ammettere molestie sessuali, intendendosi per "molestia sessuale" ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità della persona che lo subisce;

- e. non permettere altresì condotte suscettibili di creare un clima di intimidazione.

#### **Precetti operativi**

Coloro che ritengono di essere oggetto di comportamenti molesti o discriminatori o sono a conoscenza di intimidazioni, discriminazioni o comportamenti molesti e/o discriminatori in atto devono informare il Direttore e l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che riterranno opportune per consentire il superamento della situazione di disagio e ripristinare un sereno ambiente di lavoro.

#### **Art. 10 – Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

Il Fondo considera riprovevole lo svolgimento di prestazione lavorativa sotto gli effetti di sostanze alcoliche o di stupefacenti, nonché l'utilizzo di tali sostanze durante l'orario di lavoro. Invita, inoltre, tutto il personale a tenere una condotta improntata alla massima integrità e correttezza.

#### **Precetti operativi**

Coloro che ravvisino comportamenti in conflitto con tali i principi e le regole contenuti nel presente Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione e gestione, devono informare il Direttore in qualità di Responsabile Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che riterranno opportune.

#### **Art. 11 – Fumo**

È vietato fumare negli ambienti di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico, nei depositi e nei luoghi ove sono installate attrezzature informatiche.

Il Fondo, in ogni caso, tiene in considerazione la condizione di disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall'altra parte dei fumatori, individuando dove è eventualmente possibile aree destinate ai fumatori, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Precetti operativi**

Coloro che ravvisino comportamenti in conflitto con i principi e le regole in esame devono informare il Direttore in qualità di Responsabile Risorse Umane, e l'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno con la massima sollecitudine e riservatezza a compiere tutte le azioni che riterranno opportune.

### **CAPO III – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

#### **Art. 12 – Risorse umane e politica del personale**

Le risorse umane sono un elemento indispensabile dell'organizzazione e rappresentano una delle fonti del successo del Fondo. Il Fondo offre a tutti i dipendenti le stesse opportunità, sulla base di criteri di merito e nel rispetto del principio di uguaglianza e consente ad ognuno di sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze, predisponendo, all'occorrenza, programmi di formazione e/o di addestramento e corsi di aggiornamento. Il Fondo tutela i lavoratori disabili favorendone l'integrazione nell'ambiente di lavoro.

#### **Precetti operativi**

Tutti i dipendenti devono essere a conoscenza delle norme e dei Regolamenti che disciplinano l'espletamento delle proprie funzioni e dei comportamenti conseguenti; in caso di non conformità è opportuno che il dipendente proceda a segnalare tale situazione al Direttore in qualità di Responsabile Risorse Umane.

Foragri intende garantire a tutti i suoi dipendenti e collaboratori il rispetto della dignità della persona e assicurare condizioni lavorative che non comportino sfruttamento o pericolo. Non assume e condanna e contrasta atteggiamenti discriminatori per motivi legati al genere, all'orientamento

sessuale, all'etnia, alla nazionalità, alle credenze religiose, alle opinioni politiche, allo stato di salute o a qualunque altro motivo non giustificato sulla base di un criterio oggettivo e ragionevole.

### **Art. 13 – Selezione del personale**

FORAGRI dedica significativa attenzione al reclutamento del personale, assicurando il rispetto dei valori di pari opportunità ed eguaglianza in linea con le prescrizioni di legge in materia, con lo Statuto dei Lavoratori ed il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro applicabile nonché con il Regolamento generale del Fondo e il Modello di organizzazione gestione e controllo.

La semplice promessa di assumere un soggetto in cambio di favori può costituire un illecito.

FORAGRI garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di genere, appartenenza etnica, di nazionalità, lingua, religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.

Nelle modalità di accesso all'impiego, l'Ente adotta procedure, improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente Codice e tesse a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire. I predetti criteri, procedure e modalità sono resi noti prima dell'effettuazione delle selezioni.

Tutti coloro i quali vengono coinvolti nel processo di selezione del personale, sono tenuti ad evitare ogni situazione che possa determinare conflitti di interesse, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo (in particolare verso dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione con cui si intrattengono o si sono intrattenuti rapporti di lavoro, o verso decisori pubblici).

FORAGRI, infatti, vuole assicurare che la selezione dei candidati avvenga sempre sulla base dei requisiti professionali e di competenza necessari in base al ruolo da svolgere, mirando a selezionare le persone più idonee e valide rispetto alle funzioni e alle esigenze del Fondo.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. L'assunzione comporta la regolare sottoscrizione tra l'Ente e il candidato, del contratto di lavoro applicabile, che dovrà indicare tutti gli elementi fondamentali del rapporto instaurato.

### **Precetti operativi**

Sono vietati favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione. Il Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, è responsabile della verifica del rispetto dei principi sopra delineati, nei limiti delle informazioni disponibili, nonché di adottare opportune misure di prevenzione.

Le politiche per il personale riguardano tutti i dipendenti il management, i collaboratori del Fondo. che sono, contemporaneamente, tutelati da e vincolati al presente Codice etico.

### **Art. 14 – Valutazione del personale**

FORAGRI si impegna ad evitare che nella propria organizzazione e struttura operativa gli obbiettivi, sia generali che individuali assegnati al personale, possano indurre a comportamenti illeciti.

Foragri assicura il proprio impegno affinché non venga recato danno alla sicurezza, libertà e dignità del personale dipendente, assicurando che vengano evitati disparità e differenziazioni di trattamento.

Esso è impegnato a offrire uguali opportunità senza distinzioni di genere, di origine, di fede o di qualsiasi altro elemento discriminante.

### **Precetti operativi**

Non sono tollerati fenomeni di mobbizzazione anche da parte di altri dipendenti né iniziative, scelte e comportamenti vessatori e di conflittualità permanente che possano ledere l'integrità psicofisica del lavoratore.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere segnalate tempestivamente al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, nonché all'Organismo di Vigilanza, affinché provvedano a porre in essere eventuali azioni correttive.

### **Art. 15 – Diritti e doveri dei dipendenti**

Il personale di FORAGRI è obbligato a rispettare il Codice Etico e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge, improntando la propria condotta ai principi di integrità, imparzialità, correttezza, lealtà, fedeltà e buona fede.

Le aspettative di FORAGRI nei confronti dei dipendenti sono le seguenti:

- a. conoscere ed osservare la normativa vigente, i processi, le procedure, le linee guida e i principi contenuti nel presente Codice;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Fondo e dal Direttore nella sua qualità di Responsabile Risorse umane; o, comunque, dai propri Responsabili;
- c. adempiere a tutti gli obblighi necessari alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d. fornire ai colleghi, ai dirigenti e/o ai propri Responsabili un'adeguata collaborazione, fornendo tutte le informazioni richieste e ponendo in essere i comportamenti che consentano di operare con la massima efficienza nella esecuzione dei compiti loro attribuiti e nel perseguimento degli obiettivi comuni;
- e. evitare di abusare o di ingenerare false convinzioni in relazione alla propria posizione, ruolo o poteri all'interno del Fondo;
- f. non compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, né omettere o ritardare un atto d'ufficio per l'indebito conseguimento o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri;
- g. comportarsi in modo corretto ed equo, ed evitare favori o pressioni, reali o apparenti, al fine di ottenere vantaggi da fornitori o terzi;
- h. mantenere riservate le informazioni relative all'attività del Fondo, comprese quelle di natura finanziaria ed economica;
- i. non utilizzare informazioni o notizie acquisite nel corso dell'attività svolta presso il Fondo per fini personali o per ottenere vantaggi o altra utilità;
- j. promuovere la conoscenza del Codice etico da parte di tutti i soggetti con cui si intrattengano rapporti, di natura formale o informale, nello svolgimento della propria attività;
- k. non rivelare alcuna informazione sui fornitori del Fondo ai terzi ed in particolar modo ad altri fornitori dello stesso;
- l. non denigrare, in nessun caso, il Fondo e/o chi abbia avuto rapporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo con il medesimo;
- m. astenersi dall'effettuare segnalazioni infondate, agli organismi ed autorità preposte, di illeciti o violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione del Fondo.
- n. non partecipare ad incontri informali con soggetti interessati ad ottenere informazioni su questioni rilevanti in merito all'attività d'ufficio, se non espressamente autorizzati dal proprio Responsabile;
- o. evitare di frequentare associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, qualora ne possano derivare obblighi, vincoli, aspettative tali da interferire con la propria attività;
- p. riportare in modo veritiero e corretto al Fondo le informazioni dovute come il rapporto riepilogativo del lavoro svolto e del tempo impiegato, la nota spese, i verbali delle attività svolte, etc.;

- q. salvo casi particolari di necessità e urgenza, non utilizzare per esigenze personali gli strumenti di lavoro, comprese le linee telefoniche ed avere cura dei locali, mobili, automezzi o materiali messi a disposizione dal Fondo;
- r. mantenere, per tutta la durata del rapporto di lavoro, un adeguato livello di conoscenza e competenza professionale, anche frequentando i corsi di aggiornamento o riqualificazione proposti e attivati dal Fondo;
- s. avere una condotta ed usare un linguaggio e un abbigliamento adeguati all'ambiente di lavoro;
- t. adempiere puntualmente ed in modo proattivo agli adempimenti previsti dal Modello (, come corsi di formazione, invio dei report, partecipazione ad incontri con l'OdV, etc.), evitando comportamenti ostruzionistici che possano compromettere il funzionamento e l'efficacia del Modello stesso, dell'OdV e la sua attività di vigilanza e controllo.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, e all'Organismo di Vigilanza, comportamenti contrastanti con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da FORAGRI ai sensi del D.Lgs. 231/01, o con il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice.

Nella fattispecie in cui vengano impartiti dal Direttore compiti contrastanti con la suddetta disciplina normativa, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza.

#### **Art. 16 – Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

FORAGRI assicura al proprio personale condizioni di lavoro dignitose in ambienti sicuri, igienici e salubri e adotta ogni iniziativa e intervento volti a impedire il verificarsi di infortuni, curando costantemente la manutenzione e l'aggiornamento dei relativi presidi, impegnandosi a rispettare e a far rispettare le disposizioni pertinenti la sicurezza.

Elabora e comunica a tal fine le corrispondenti linee guida di attuazione.

In particolare, il Fondo si impegna affinché:

- a. il rispetto della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia considerato una priorità;
- b. i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate da mitigare i rischi alla fonte;
- c. i rischi non evitabili siano correttamente valutati e idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive e individuali;
- d. l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- e. sia garantita la consultazione e la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi e di tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui il Fondo opera.

#### **Precetti operativi**

I dipendenti e collaboratori, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure del Fondo ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a segnalare eventuali violazioni o anche semplici atteggiamenti o prassi in contrasto con quanto previsto nel Codice Etico e nel Modello.

Indipendentemente dalla gerarchia aziendale ognuno è tenuto a compiere il proprio dovere con diligenza e peculiarità al fine garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che ogni lavoratore tenga sempre presente che è responsabile per la propria e l'altrui sicurezza, al di là di ogni ammonizione o provvedimento disciplinare applicabile.

Nello specifico ogni lavoratore è tenuto ad osservare le regole per la protezione individuale e collettiva segnalate dal datore di lavoro e dal RSPP.

## **CAPO IV – REGOLE DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 17 – Relazioni con la Pubblica Amministrazione**

Le relazioni del Fondo con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali (ex art. 357 c.p.) o i soggetti incaricati di un pubblico servizio (ex art. 358 c.p. devono ispirarsi alla più rigorosa imparzialità e correttezza, all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione del Fondo.

#### **Precetti operativi**

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente alle funzioni del Fondo a ciò preposte e al personale autorizzato.

In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa ai rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, i Destinatari sono tenuti ad astenersi:

- a. dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, opportunità di lavoro o commerciali o più in generale altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- b. dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

### **Art. 18 – Rispetto dell'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione**

Il Fondo, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, collaboratori ed in genere i soggetti terzi che agiscano per conto del Fondo medesimo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

### **Art. 19 – Relazioni con le Autorità di Vigilanza**

FORAGRI, per sua natura di Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua, è sottoposto alla vigilanza dell'ANPAL Il rapporto con quest'ultimo è improntato a principi di integrità, correttezza e trasparenza.

#### **Precetti operativi**

I Destinatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza

I Destinatari ottemperano tempestivamente ad ogni richiesta delle Autorità di Vigilanza competenti a effettuare verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

### **Art. 20 – Relazioni con l'Autorità Giudiziaria**

Il Fondo opera in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria e gli Organi dallo stesso delegati. Nell'ambito degli eventuali contenziosi, l'attività svolta per la relativa gestione dovrà

essere improntata ai principi di legalità, correttezza, trasparenza e gli altri principi etici definiti nel Codice.

### **Precetti operativi**

Tutto il personale del Fondo e coloro che operano per conto dello stesso devono prontamente comunicare al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane e/o all'OdV, qualunque informazione relativa al possibile verificarsi, o all'esistenza, di un processo penale attinente un reato previsto dal Decreto 231, a loro carico o di un qualsiasi soggetto del Fondo in relazione all'attività svolta.

In particolare i Destinatari del Codice si devono astenere da comportamenti illeciti, quali:

- dare o promettere denaro o altre utilità che possano influenzare l'imparzialità del loro giudizio;
- inviare documenti falsi, attestare requisiti inesistenti o fornire garanzie/dichiarazioni non veritiere;
- occultare, cancellare o distruggere documenti archiviati;
- dare o promettere denaro od altre utilità ai consulenti legali delle controparti in un contenzioso al fine di avere un risultato favorevole nella controversia.

Il Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, deve provvedere a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute su eventuali procedimenti in corso, individuando i soggetti che possano venirne a conoscenza e le modalità di archiviazione e conservazione delle stesse.

È fatto divieto a tutti di esercitare qualunque tipo di pressione sui soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario a qualsiasi titolo o ruolo, quali, a titolo esemplificativo:

- promettere aumenti di stipendio o avanzamenti di carriera, ovvero
- minacciare licenziamenti o riduzioni dei compensi, nonché o altre forme di demansionamento o trasferimento.

Qualunque procedimento giudiziario inerente i reati rilevanti ai sensi del Decreto deve essere prontamente comunicato all'OdV.

### **Art. 21 – Offerte di denaro, omaggi o altre utilità**

I rapporti di FORAGRI con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

Il Fondo, pertanto, condanna qualsiasi comportamento, posto in essere, dagli Organi sociali e loro componenti, dai dipendenti del Fondo, nonché dai consulenti, collaboratori e terzi che agiscano per conto del Fondo medesimo, consistente nel promettere od offrire, direttamente o indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittime, da cui possa conseguire per il Fondo un indebito o illecito interesse o vantaggio.

### **Precetti operativi**

I rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPR 16 Aprile 2013 n. 62 (*"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*).

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza e ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

## **Art. 22– Influenza sulle decisioni della Pubblica Amministrazione**

Le persone incaricate dal Fondo di seguire una qualsiasi trattativa richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

### **Precetti operativi**

Chiunque per conto del Fondo abbia rapporti con la Pubblica Amministrazione, per nessuna ragione deve cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio

Non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre – in qualsiasi modo – opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona; - offrire in alcun modo denaro o altra utilità, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

## **Art. 23 – Rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione**

### **Precetti operativi**

Non è consentito instaurare rapporti di lavoro dipendente e/o in qualsiasi altra forma con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le consulenze con ex impiegati della P.A., italiana o estera straniera, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dal Fondo alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati al Direttore, in qualità di Responsabile Risorse Umane, e valutati dal Organo Amministrativo del Fondo, nonché comunicati all'Organismo di Vigilanza, prima di procedere all'eventuale assunzione/istaurazione del rapporto.

## **Art. 24 – Trasparenza della gestione dei finanziamenti e dei contributi della Pubblica Amministrazione**

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, degli Organismi Europei o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, o altra erogazione, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati con un sistema informatico e/o telematico.

### **Precetti operativi**

È vietato destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi e finalità diversi da quelli cui sono destinati, ricorrendo, in tali casi, i presupposti di commissione di reati previsti dall'art. 25 del D.Lgs 231/01.

## **Art. 25 – Conflitti di interesse con la Pubblica Amministrazione**

### **Precetti operativi**

Il Fondo non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, da soggetti in riconosciuta posizione di conflitto d'interesse, salvo che detta situazione non sia stata, in via preliminare, dichiarata ed eventualmente autorizzata dall'Organo Amministrativo, I soggetti che operano per conto del Fondo hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

## **CAPO V – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI OPERATORI ECONOMICI**

Il Consiglio di amministrazione del Fondo con delibera in data 16 marzo 2021, ha aggiornato il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi. Il documento ha lo scopo di regolare le modalità sull'acquisto di beni e servizi effettuato da FORAGRI nell'ambito delle proprie attività di gestione e propedeutiche.

Esso è stato redatto tenendo conto:

- della circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 18 febbraio 2016
- della circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018
- del Regolamento Generale del Fondo approvato dall'ANPAL con proprio decreto in data 4 luglio 2019
- del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni
- delle "Istruzioni Operative sul rendiconto finanziario per cassa: dettaglio delle voci di entrata e uscita" emanate dall'ANPAL nella versione del maggio 2019.

L'articolo 1 del Regolamento definisce i Principi in tema di acquisizione di opere, servizi e forniture e in particolare dispone quanto segue:

*L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, nonché quello di pubblicità in corrispondenza con quanto previsto in tema di appalti pubblici dalla normativa comunitaria e nazionale.*

### **Art. 26 – Selezione**

Nei rapporti con i fornitori, qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale di FOR.AGRI ed è vietata ad ogni soggetto Destinatario del presente Codice.

### **Precetti operativi**

I Destinatari del Codice devono evitare quei comportamenti che possano causare pregiudizio o danno, anche indiretti, al Fondo, e che possano recare un ingiustificato favoritismo, avvantaggiando un fornitore rispetto ad altri.

Sulla base di ciò, FORAGRI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi alle procedure stabilite nel Regolamento generale di Organizzazione, Gestione, Rendicontazione e Controllo e allo specifico Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi. Tale Regolamento determina i casi di applicazione delle procedure di selezione del contraente in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, dei casi in cui FORAGRI può ricorrere alle forme di acquisizione in economia, all'amministrazione diretta e alla procedura ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per gli acquisti sotto soglia con verbali e delibere di affidamento specifiche e dettagliate da parte del RUP.

Il Fondo, a tutela della propria immagine ed a tutela delle risorse a propria disposizione, non intrattiene rapporti di alcun tipo con soggetti che non operano nel rispetto delle normative vigenti o che rifiutino di adeguarsi alle proprie procedure ovvero ai principi e valori espressi dal Codice.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, FORAGRI è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino alla revoca dei relativi contratti a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

## **Art. 27 – Gestione del rapporto contrattuale**

I prodotti e/o servizi oggetto di contratto di fornitura devono risultare conformi e giustificati da concrete esigenze, motivate ed illustrate per iscritto, in accordo alle policy e procedure interne come innanzi enunciate.

La condivisione del presente Codice rappresenta presupposto indefettibile per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti di fornitura. A tal fine, il Fondo inserisce nei relativi contratti una specifica clausola di rispetto del presente Codice Etico e, più in generale, del Modello.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni contrattuali indicate nella delibera di affidamento e nel relativo contratto sottoscritto.

Nei rapporti con gli operatori economici, i Destinatari sono tenuti a non:

- accettare prestazioni inesistenti;
- autorizzare pagamenti non dovuti,
- incaricare soggetti terzi a compiere attività illegali o non etiche.

Allo stesso tempo, i Destinatari devono:

- dare ai soggetti terzi la possibilità di confrontarsi secondo regole di correttezza al fine di intrattenere rapporti di affari con il Fondo;
- considerare la presenza di eventuali conflitti di interesse potenziali prima di coinvolgere una terza parte;
- scegliere operatori economici qualificati che abbiano una buona reputazione sotto il profilo della qualità e dell'onestà;
- accertarsi che tutti gli accordi con gli operatori economici siano conformi alle politiche del Fondo.

Al termine di ogni rapporto e, comunque, prima di addivenire al saldo delle forniture ricevute, il Fondo verifica la qualità, congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e il rispetto della disciplina tributaria.

## **Art. 28 – Rapporti con le Parti Sociali e gli Enti di Formazione**

I Destinatari del presente codice si impegnano ad operare nel rispetto dei principi del presente Codice in tutti i rapporti che il Fondo mantiene con le Parti Sociali e con gli Enti di Formazione.

Il Fondo si adopera al fine di garantire il controllo sulle attività di valutazione dei piani formativi ex ante e il monitoraggio delle attività in itinere ed ex post (effettuate al termine del piano formativo e successivamente alla rendicontazione).

### **Precetti operativi**

Tutti coloro che operano all'interno del Fondo non possono elargire o promettere a terzi somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi di FORAGRI, né possono accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con il Fondo.

Non si possono offrire omaggi, regali o altre utilità che possano costituire violazioni di leggi o regolamenti, o siano in contrasto con il presente Codice Etico.

È inoltre vietata l'accettazione di qualsiasi utilità finalizzata all'omissione dei doveri della propria funzione o al venir meno agli obblighi di fedeltà, è vietata l'accettazione di omaggi, regali o altri benefici che possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

A tal fine, ciascuno deve evitare situazioni in cui interessi di natura personale possano essere in conflitto con gli interessi del Fondo.

#### **Art. 29 – Rapporti con le Aziende aderenti al Fondo**

FORAGRI gestisce i rapporti con le Aziende aderenti al Fondo nel rispetto dei principi di correttezza, professionalità, equità e tempestività nelle risposte, cercando di instaurare un rapporto collaborativo basato sulla qualità dei servizi erogati.

Le Aziende aderenti al Fondo si impegnano a rispettare i valori e i criteri comportamentali previsti dal presente Codice, per quanto applicabili nelle rispettive realtà aziendali.

In particolare, esse si conformano, sotto la propria responsabilità, alle norme di tutela e sicurezza dei lavoratori e della legalità sul lavoro, ispirandosi ai principi richiamati e ai precetti applicabili al precedente Capo III – *"Regole di condotta nei confronti del personale"*.

#### **Precetti operativi**

Il Fondo deve garantire l'accesso al finanziamento senza discriminazione o parzialità alcuna.

La violazione del presente Codice Etico da parte delle Aziende aderenti al Fondo, anche con riferimento ai rapporti con i propri lavoratori, può configurare clausola ostativa alle prestazioni istituzionali del Fondo nei loro confronti.

#### **Art. 30 – Regalie, offerte ed omaggi**

Per regalie si intendono i beni materiali, quali doni o denaro, ma anche beni immateriali o servizi e sconti per l'acquisto di tali beni o servizi o qualsiasi altra utilità, diretta o indiretta.

Per quel che riguarda i rapporti con gli stakeholder, gli omaggi e le spese di rappresentanza devono essere compatibili con la normativa e le pratiche di mercato vigenti

#### **Precetti operativi**

Nessuno può sollecitare, né in ogni caso accettare, direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso i propri familiari, regalie da parte di fornitori del Fondo, qualora possano apparire in qualsiasi modo connessi ai rapporti in essere con il Fondo o, comunque, possano lasciare ad intendere la loro finalizzazione ad acquisire vantaggi indebiti.

Chiunque riceva, anche presso il proprio domicilio, regalie in conseguenza delle attività svolte o da svolgere in favore del Fondo e rientranti nell'ambito dei divieti indicati in precedenza, ha il dovere di informare il Direttore o il Consiglio d'Amministrazione, provvedendo alla immediata restituzione di dette regalie. Eventuali eccezioni alla suddetta policy devono essere autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

### **CAPO VI – REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

#### **Art. 31 – Rapporti con i mass media**

#### **Precetti operativi**

La comunicazione con i mass media da parte del Fondo deve essere trasparente e veritiera.

I rapporti con i mass media sono gestiti per conto del Fondo dal Presidente, ovvero dal Direttore o da altro soggetto delegato al fine di garantire veridicità, coerenza, completezza, dell'informazione.

Al personale, ai collaboratori e ai componenti del c.d. Comitato di Valutazione è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche, rendere noti dati e informazioni riguardanti il Fondo l'Ente, ove pregiudizievoli o idonee a compromettere l'immagine di FORAGRI.

La pubblicazione di articoli o di studi o la partecipazione a convegni o trasmissioni, anche al di fuori dell'attività lavorativa, aventi ad oggetto materie ed attività di competenza del Fondo, devono essere preventivamente autorizzati dal Presidente o da Direttore del Fondo, a meno che non si precisi il carattere personale delle valutazioni formulate, che non impegnino la posizione ufficiale del Fondo.

Non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato del Fondo.

#### **Art. 32 – Rapporti economici con Partiti politici**

Sono vietate sotto qualsiasi forma erogazioni di contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche, nonché a loro rappresentanti e candidati.

### **CAPO VII – REGOLE DI CONDOTTA NELLE ATTIVITÀ DEL FONDO**

Tutti coloro che operano per conto del Fondo devono sempre agire con professionalità, correttezza e diligenza, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale su qualsiasi informazione di carattere riservato acquisita nell'esercizio della loro funzione.

#### **Art. 33 – Operazioni e transazioni**

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Le procedure interne regolamentano lo svolgimento delle operazioni e transazioni economiche da cui devono potersi rilevare, in relazione alle risorse finanziarie utilizzate o da utilizzarsi, l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e la verificabilità.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti al Fondo, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

Ciascuna funzione del Fondo è responsabile della veridicità, autenticità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

Deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali.

#### **Art. 34 – Acquisti di beni e servizi e affidamento di consulenze esterne**

I dipendenti e i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluso l'affidamento di consulenze esterne, per conto del Fondo, devono agire nel rispetto del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi.

Gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari del Fondo devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Eventuali deroghe devono essere debitamente autorizzate e motivate.

Con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la reputazione/affidabilità etica della controparte contrattuale (es. Modello 231, Certificazioni, Rating di legalità, etc.).

### **Art. 35 – Gestione di sistemi informatici**

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare al Fondo un ingiusto profitto a danno dello Stato.

In merito si rimanda al DISCIPLINARE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEI DATI contenente le Regole di condotta ed obblighi dei collaboratori in relazione all'uso degli strumenti informatici, di Internet e della Posta Elettronica redatto in collaborazione con il Data Protection Officer (DPO) in ottemperanza al Regolamento Europeo 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) comprensivo di note per la gestione dei dati cartacei.

### **Precetti operativi**

E' inoltre fatto divieto di:

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tools informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tools informatici che consentano di modificare il campo del server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dal Fondo;
- utilizzare files sharing software.

### **Art. 36 – Uso di banconote, carte di pubblico credito, valori di bollo**

Il Fondo, sensibile all'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, esige che i Destinatari rispettino la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

### **Art. 37 – Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore**

Il Fondo salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento,

La politica di FORAGRI prevede la tutela della proprietà intellettuale, dei propri brevetti, marchi di fabbrica, copyright, software riservati, diritti di creazione, knowhow.

FORAGRI rispetterà i diritti della proprietà intellettuale altrui, evitandone la violazione.

I Destinatari del Codice devono informare immediatamente l'Organo Amministrativo e il Direttore e/o l'OdV di qualunque avviso o denuncia di violazione dei diritti della proprietà intellettuale altrui.

#### **Precetti operativi**

È fatto divieto di riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore e, nello stesso tempo, i Destinatari del presente Codice si impegnano a rispettare le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione e distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software.

È inoltre vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Nelle sue attività di comunicazione in campagne promozionali il Fondo si impegna a rispettare e tutelare la normativa in materia di diritto d'autore.

#### **Art. 38 – Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico**

Il Fondo esige il rispetto di tutte le leggi e regolamenti che vietano lo svolgimento di attività terroristiche nonché di eversione dell'ordine democratico, pertanto vieta anche la semplice appartenenza ad associazioni con dette finalità.

#### **Precetti operativi**

È fatto espresso divieto a ciascun dipendente di farsi coinvolgere in qualsiasi pratica o altra azione idonea ad integrare condotte terroristiche o di eversione dell'ordinamento.

In caso di dubbio o qualora una situazione appaia equivoca, ogni dipendente è chiamato a rivolgersi preventivamente al Direttore nonché all'OdV.

#### **Art. 39 – Tutela della personalità individuale**

Il Fondo condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, quale, ad esempio riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, etc. e si impegna ad adottare le misure di vigilanza che si evidenzino come più opportune al fine di prevenirli la commissione di tali reati.

#### **Art. 40 – Attività finalizzate alla ricettazione, al riciclaggio, all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e all'antiriciclaggio**

FORAGRI esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, e a tal fine si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

Il Fondo avvia i rapporti con pubbliche amministrazioni, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, solo a seguito di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività, in modo tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa antiriciclaggio.

#### **Precetti operativi**

Tutti i Destinatari si impegnano ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali

assicurando che gli incassi e i pagamenti siano effettuati attraverso sistemi che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 41 – Attività transnazionali e tutela contro la criminalità organizzata**

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento posto in essere, sia sul territorio nazionale sia a livello transnazionale, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso e l'intralcio alla giustizia.

#### **Precetti operativi**

Il Fondo deve intrattenere rapporti esclusivamente con soggetti di accertata reputazione, che svolgono attività lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime.

A tal fine sono previste regole e procedure che assicurano un'adeguata selezione e valutazione dei fornitori o partner con cui collaborare.

Vengono adottati tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.).

#### **Art. 42 – Tutela della concorrenza**

Il Fondo e tutti i Destinatari si impegnano a rispettare i regolamenti antitrust (che proibiscono comportamenti finalizzati alla limitazione della concorrenza) e a evitare qualsiasi azione scorretta nei confronti delle controparti commerciali (ad es. sabotaggi, falsificazione di documenti tecnici, commerciali e contabili e, in generale, qualsiasi schema di frode).

Il Fondo riconosce e promuove il valore della libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita, e si impegna pertanto ad operare nel rispetto dei principi e delle leggi comunitarie e nazionali poste a tutela della concorrenza.

Al fine di regolamentare l'adesione a FORAGRI delle aziende provenienti da un altro Fondo per la formazione, l'Ente rispetta le disposizioni dell'Organo vigilante in materia di portabilità tra Fondi e si è dotato di apposito Regolamento, a garanzia della correttezza e legittimità delle procedure.

#### **Art. 43 – Tutela e salvaguardia dell'ambiente**

Il Fondo considera l'ambiente un bene primario e ne promuove la tutela, il rispetto e la salvaguardia da parte di tutti i Destinatari del presente codice.

FORAGRI monitora gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile.

#### **Precetti operativi**

Vige in capo a tutti i Destinatari l'obbligatorietà di:

1. rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente e finalizzate alla transizione ecologica;
2. tendere al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito della strategia ambientale che si basa sui seguenti pilastri:
  - standard (rispettare e, se possibile, superare gli standard e le leggi in materia "ambientale");
  - riciclo (utilizzare materiali riciclati/riciclabili in tutti i casi in cui sia possibile);
  - consapevolezza (educare i dipendenti e la comunità a ridurre la produzione di rifiuti e l'eccessivo utilizzo delle risorse);
  - strutture (definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti);

- criterio decisionale (considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business del Fondo);

3. usare le risorse in maniera efficiente;

4. segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle policies del Fondo.

Laddove, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (smaltitori, trasportatori, etc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

## **CAPO VIII – PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI**

### **Art. 44 – Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie**

#### **Principi relativi alle scritture contabili**

La veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei propri dati contabili costituiscono principi essenziali per FORAGRI, ai fini di una trasparente, corretta ed esauriente informazione dei soci e dei terzi sull'attività del Fondo. Le rilevazioni contabili, e i documenti che da essa derivano, devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento, nel rispetto delle norme di legge e degli applicabili principi contabili.

Il Fondo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge.

FORAGRI previene altresì la creazione di registrazioni false, incomplete o ingannevoli e vigila affinché non vengano costituiti fondi extra bilancio, segreti, non registrati o giacenti in conti personali, ovvero emesse o registrate fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti.

#### **Precetti operativi**

E' fatto espresso divieto ai soggetti responsabili della contabilità di rappresentare nei documenti di rendicontazione, e nelle relative comunicazioni dirette all'Organo Amministrativo, a associati e/o terzi, fatti materiali non corrispondenti al vero, omettere informazioni circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FORAGRI, che possano influenzare la redazione del bilancio sociale, nonché indurre in errore i destinatari e impedire all'Autorità vigilante (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL) cui deve essere trasmesso il bilancio, di esercitare la vigilanza e il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

A tal fine, secondo il principio di controllo rappresentato dalla separazione dei compiti, le singole operazioni contabili e la loro successiva supervisione e revisione, sono svolte da soggetti diversi le cui competenze sono chiaramente individuate all'interno dell'Ente, evitando che possano essere loro attribuiti poteri illimitati e/o eccessivi.

È vietata ogni azione od omissione capace di impedire, ostacolare o falsare le attività di controllo attribuite ad organi di controllo interni o esterni all'Ente.

È fatto espresso divieto a chiunque di usare senza autorizzazione il patrimonio dell'Ente e di costituire, detenere e gestire fondi anche esteri non risultanti dalla contabilità ufficiale.

Eventuali violazioni dei precetti del presente articolo devono essere tempestivamente segnalate, da chiunque ne abbia conoscenza, all'OdV e all'Organo Amministrativo.

### **Adempimenti tributari**

FORAGRI si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente in quanto applicabile ed a collaborare, ove necessario, con l'Amministrazione finanziaria.

Le dichiarazioni fiscali e gli altri adempimenti previsti dalla normativa in quanto applicabile, rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale del Fondo ai sensi del D.Lgs. 231/ 2001.

È assolutamente contraria all'interesse del Fondo ogni violazione dei divieti appresso specificati.

### **Precetti operativi**

#### **Divieto di commissione di reati tributari**

I Destinatari del presente Codice etico non devono in alcun modo commettere o concorrere a commettere con altri violazioni penali della normativa tributaria (art. 25 quinquiesdecies D. lgs 231/2001).

Nonché gli altri illeciti introdotti con il D. Lgs. n. 75/2020 e con il D. Lgs 8/11/2021 n. 184 di recepimento e attuazione della direttiva 2019/713/UE che hanno ampliato il cd. Catalogo dei reati (corruzione privata, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari e di peculato, frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)

### **Art. 45 – Rapporti con gli Organi di controllo del Fondo**

#### **Precetti operativi**

Il Fondo esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, dall'OdV e degli altri organi sociali nell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo.

### **Art. 46 – Tutela del patrimonio del Fondo**

#### **Precetti operativi**

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio del Fondo.

### **Art. 47 – Tutela dei creditori del Fondo**

#### **Precetti operativi**

È vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del patrimonio sociale o fusione con altro fondo o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.

### **Art. 48 – Conflitto di interessi degli amministratori**

#### **Precetti operativi**

Ciascun amministratore è obbligato a rendere noto agli altri amministratori nonché al Collegio Sindacale e all'ODV, qualunque interesse, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Fondo sulla quale è chiamato a decidere, astenendosi dal partecipare ai processi decisionali in riferimento ai quali è configurabile il conflitto di interessi.

Detta comunicazione dovrà essere precisa e puntuale ovvero dovrà specificare la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso. Spetterà poi all'organo Amministrativo o al Collegio Sindacale valutarne la conflittualità rispetto agli interessi del Fondo.

#### **Art. 49 – Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza**

In occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti (MLPS, ANPAL o loro incaricati), gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti del Fondo, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto del Fondo, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei loro confronti degli organi ispettivi e di controllo.

#### **Precetti operativi**

E' vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (MLPS, ANPAL o loro incaricati) che entrino in contatto con il Fondo per via delle loro funzioni istituzionali.

#### **Art. 50 – Rapporti con operatori bancari**

##### **Precetti operativi**

Nell'ambito dei rapporti con gli operatori bancari l'attività del Fondo si deve conformare ai seguenti principi:

- rispetto dei ruoli e delle responsabilità definiti dal Regolamento generale del Fondo, dal suo organigramma e dal relativo sistema autorizzativo con riferimento alla gestione dei rapporti con gli operatori finanziari/bancari;
- rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con le Istituzioni bancarie;
- completezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati forniti trasmessi alle istituzioni bancarie.

#### **Art. 51 – Rapporti tra privati**

##### **Precetti operativi**

Ai Destinatari del presente Codice Etico, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni del Fondo ecc.) ad esponenti (apicali o sottoposti) di altre società private volte ad ottenere un qualsiasi vantaggio per il Fondo.

#### **Art. 52 – Riservatezza e tutela della Privacy**

##### **Precetti operativi**

Con riferimento al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 2016/67, FOR.AGRI ha provveduto alla Designazione del DPO (data protection officer) conferendo il relativo incarico di:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento UE 2016/679, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del reg. UE 2016/679, di altre disposizioni dell'Unione Europea o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle

responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati DPIA (Data Protection Impact Assessment). e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'Autorità di controllo;

e) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Ancorché non sia più obbligatorio stilare un "Documento Programmatico sulla Sicurezza", il Fondo ha ritenuto dotarsi del "Documento sulla Privacy" per delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, cui i Destinatari devono attenersi ai fini del trattamento dei dati personali affinché siano rispettati gli obblighi previsti dalle Leggi vigenti.

Il Fondo pone in essere un'adeguata gestione della privacy policy del sito internet aziendale e si adegua alle disposizioni in materia di videosorveglianza.

## **CAPO IX – VIGILANZA, SANZIONI E REPORTING INTERNO**

### **Art. 53 – L'Organismo di Vigilanza**

L'OdV è il soggetto deputato alle attività di controllo nonché di aggiornamento ed adattamento del Modello; esso è autonomo e indipendente, distinto dalla proprietà e dalla gestione dell'Ente, seppure si coordini con gli organi amministrativi e di controllo, svolgendo le sue funzioni con continuità di azione.

L'OdV è composto da soggetti dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie di interesse.

Per ogni aspetto connesso alla sua attività di vigilanza e controllo, l'Organismo fa riferimento al Regolamento dell'ODV approvato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001.

Entro tali limiti e sulla scorta dei poteri attribuiti dal Modello organizzativo, l'OdV dispone delle proprie risorse strutturali ed economico/finanziarie, ha potere di autodeterminazione riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento e, nell'espletamento del proprio mandato, può avvalersi, se necessario, anche di consulenti esterni.

Nell'adempimento delle sue funzioni, l'OdV si relaziona costantemente con gli organi di gestione e controllo, nonché con il Direttore del Fondo, individuato quale figura di riferimento e punto di raccordo tra l'OdV e il Fondo.

La struttura operativa del Fondo e tutti i dipendenti sono tenuti a fornire un costante flusso informativo all'ODV e a coordinarsi con esso, rendendo disponibile la documentazione necessaria all'esecuzione dei controlli.

### **Art. 54 – Le sanzioni**

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare del Fondo in base alle specifiche modalità e limiti ivi previste. La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

a) i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;

- b) la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- c) l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per il Fondo e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse del Fondo stesso;
- d) la prevedibilità delle conseguenze;
- e) le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave. Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Fondo.

#### **Art. 55 – Reporting interno**

In caso di notizia su possibili violazioni del presente Codice e/o delle procedure operative previste dal Modello deve essere informato il Direttore o, qualora ciò non fosse possibile per motivi di opportunità, direttamente il Presidente dell'Organo Amministrativo.

In ogni caso la violazione deve essere prontamente segnalata anche all'Organismo di Vigilanza. Non segnalare una violazione del presente Codice può essere considerata una forma di concorso nella violazione stessa.

Non è consentito condurre indagini personali o riportare notizie ad altri soggetti diversi da quelli specificatamente preposti.

Tutti gli organi che hanno avuto notizia della violazione tutelano coloro che abbiano fornito informazioni in merito a possibili violazioni del Codice e del Modello da eventuali pressioni, intimidazioni e ritorsioni assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Fondo o delle persone accusate erroneamente o in malafede. Periodicamente i Vertici del Fondo riferiscono in merito alle attività di cui sopra, all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale ed all'OdV.

### **CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 56 - Vigenza del Codice**

Il Codice e i suoi aggiornamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo del Fondo.

Per assicurarne la piena ed effettiva conoscenza, il Codice è condiviso all'interno dell'Ente con la consegna di copia in formato digitale agli Organi e al personale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Fondo.

L'esistenza del Codice Etico e il suo carattere vincolante sono richiamati in tutti i rapporti economici instaurati da FORAGRI.

Con delibera dell'Organo Amministrativo su segnalazione e proposta dell'Organismo di vigilanza, il Codice Etico può essere modificato ed integrato, in relazione alle variazioni del contesto organizzativo del Fondo o per adeguarlo, insieme al Modello di organizzazione gestione e controllo, alle modifiche normative introdotte dal legislatore.

#### **Art. 57 – Conflitto con il Codice**

Nel caso in cui un articolo del presente Codice Etico dovesse risultare in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

#### **Art. 58 - Rinvio**

Il contenuto del presente Codice etico è coordinato con le disposizioni dello Statuto, del Codice Civile e con ogni altra norma di legge o regolamento vigente, applicabile a FORAGRI

